

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

CENTRO AIUTO ALLA VITA – CAV ROMA ARDEATINO ODV

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 10.30, in Roma – via Ferruzzi 110, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. soci, come da avviso di convocazione del

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la d.ssa Francesca Maria Siena, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 15 soci su 20, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la d.ssa. MARIA LUIGIA BARBARO
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Centro aiuto alla Vita- CAV ROMA ARDEATINO" a "Centro aiuto alla vita- CAV ROMA ARDEATINO – ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Maria Luigia Barbaro

Il Presidente

Francesca Maria Siena



VERSATI €
IN DATA

esente

REG.TO A GROSSETO

IL 13 OTT 2020

AL N. 2891 MOD. 3

Anna Maria GIULIANO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alessio Cecchi

Alessio



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CENTRO AIUTO ALLA VITA-CAV ROMA ARDEATINO ODV

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "**CENTRO AIUTO ALLA VITA-CAV ROMA ARDEATINO ODV**" di seguito anche denominata "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Per effetto dell'istituendo RUNTS di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, la denominazione della Associazione verrà automaticamente modificata con efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione (circ. MLPS n. 20 del 27/12/2018).

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha Sede Legale nel Comune di Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
2. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite anche sedi operative della Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art 4 Oggetto e finalità

L'Associazione si conforma alle vigenti relative alla materia di cui agli artt. 32 e segg. del

Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni rese dagli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione opera per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- Promozione e difesa della vita umana fin dal suo concepimento;
- Organizzazione e sostegno di iniziative idonee a promuovere concretamente il "Diritto alla Vita". Tra di esse assume particolare rilevanza la realizzazione dell'art. 1, co.1, della Legge 22 maggio 1978, n. 194 nel quale si afferma che "lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio";
- Aiuto alla maternità e paternità difficile prima e dopo la nascita del bambino, intendendo per maternità e paternità difficile anche quei fattori soggettivi, individuali, psicologici ed esistenziali che possono indurre la madre, il padre, il medico a scegliere la distruzione dell'esistenza umana già concepita, cioè l'aborto procurato.

Monica Ruf Bachio

Fulvio



Ministero delle Entrate

- In particolare, questi tipi di intervento:

- L'Associazione potrà avvalersi anche:

- pag. 3

Monie Ray Baker

[Handwritten signature]

nazionale;

- delle associazioni di volontariato e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini dei Centri di Aiuto alla Vita.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art.5 Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione persegue i fini indicati nell' art. 4 e si impegna a svolgere la propria autonoma attività realizzando uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano.

L'Associazione promuoverà la sottoscrizione di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano.

Collaborerà con la Federazione Regionale competente per territorio.

Fornirà' annualmente alla Federazione nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute.

Al Movimento per la Vita Italiano compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

TITOLO III

Art. 6 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota

di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

1. Decesso.
2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Mano Luigi Paolo

Fellera

- 3 Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- 4 Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad

assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, unicamente da altri associati. Ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe conferitegli da altri associati.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le delibere assembleari prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e dare atto della regolarità della costituzione, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà più uno degli associati aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Mano del Presidente

Fellera

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli Associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni o per periodi inferiori e sono rieleggibili. Se vengono a mancare per qualsivoglia motivo uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione scegliendo il nuovo consigliere tra gli associati. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge, se non ha provveduto l'Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente ed assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata a

mezzo del servizio postale, avviso di convocazione da recapitarsi a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e di Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o

Mano Luigi Marchi

Fellera

- specializzare l'attività svolta (ai sensi art. 3, c. 4, L. 266/91 e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017-Codice del Terzo Settore);
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisite particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati, a favore dei quali è deliberato tale conferimento, non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.;
- l) istituire sedi operative, nominando i/il relativi/o responsabili/e, con potere di revoca.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze liberatorie; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza potrà adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente in tutte le funzioni a lui attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli Associati che prestano volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere aggiornati i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

TITOLO V

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli Associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, degli enti o di istituzioni pubbliche. Di enti ecclesiastici, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 21 Esercizio Finanziario.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea annuale, unitamente alla relazione degli Organi di Controllo, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Moue Ky Paulo

Silvio



TITOLO VII

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Mano Lp. Proulx *Illegible signature*

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI GROSSETO

ALLEGATO

Registrato il

Mod. 3

13 OTT. 2020 al n. 2891

Anna Maria GIULIANO (*)

Firma su delega del Direttore Provinciale Alessio Cecchi

Giuliano



La presente Circolare ha lo scopo di informare le società e i titolari di imprese che, in data 13 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la delibera n. 100/2020/AdE, concernente la riforma del sistema di calcolo dell'imposta di registro, in vigore dal 1° gennaio 2021.

La riforma prevede l'adozione di un nuovo sistema di calcolo dell'imposta di registro, che sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2021. Il nuovo sistema di calcolo sarà basato sul valore nominale delle operazioni, anziché sul valore di mercato, come avviene attualmente.

La riforma ha l'obiettivo di semplificare il sistema di calcolo dell'imposta di registro, riducendo i costi di compliance per le imprese e aumentando la trasparenza delle operazioni.

TITOLO VI

Art. 22 Trasformazioni, fusioni, scissioni e altri atti di riorganizzazione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, la costituzione di una nuova società e la liquidazione di una società sono atti di riorganizzazione che, ai sensi dell'articolo 2481 del Codice di Commercio, sono soggetti all'approvazione dell'assemblea dei soci o dell'assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea deve approvare, se del caso, all'unanimità o a maggioranza qualificata, la delibera di trasformazione, fusione, scissione o liquidazione, nonché la delibera di costituzione di una nuova società.
3. In caso di trasformazione, fusione, scissione o liquidazione, tutte le operazioni di riorganizzazione sono soggette all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 2481 del Codice di Commercio.
4. Le operazioni di riorganizzazione sono soggette all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 2481 del Codice di Commercio, anche se sono effettuate da una sola società o da un solo individuo.

[Firma illeggibile]